

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FRUITIVI CORREDATI DA PANNELLI TURISTICI INFORMATIVI, DA ESEGUIRSI NEI SITI ZSC IT20A0016 "SPIAGGIONI DI SPINADESCO" E ZPS IT20A0501 "SPINADESCO".

Viste:

la Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta "Direttiva Habitat";

la Direttiva 147/2009/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, detta "Direttiva Uccelli";

il DPR 357/'97, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

la DGR 14106/2003, "elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43 CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza" e sue modifiche ed integrazioni.

Premesso che:

il comune di Spinadesco intende promuovere la fruizione delle aree rivierasche del Po ed al riguardo ha richiesto la collaborazione della Provincia di Cremona attraverso la stipula di un accordo per la realizzazione di pannelli turistici informativi, da collocare lungo un percorso fruitivo da eseguirsi nel sito ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" e nel sito ZPS IT20A0501 "Spinadesco";

la Provincia di Cremona, come stabilito dalla DGR 14106/2003 e s.m.i. rappresenta l'Ente Gestore dei Siti Natura 2000 ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" e ZPS IT20A0501 "Spinadesco", finalizzati alla conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario tutelati dalla DIR 92/43 CEE e di uccelli tutelati dalla DIR 2009/147/CE;

considerato che i suddetti Siti della Rete Natura 2000 sono dotati di Piano di Gestione, approvato con DCP n 44 del 21 marzo 2011;

tenuto conto che, per la fruizione turistica delle suddette aree, il Piano di Gestione prevede che *"Per garantire la tutela degli habitat, della flora e della fauna (soprattutto per non arrecare disturbo agli uccelli nidificanti e migratori) è necessario percorrere i sentieri esistenti, che ne consentano l'osservazione ma non provochino la fuga degli animali. Gli accessi e le percorribilità sono rappresentati dalle strade*

consortili, interpoderali e da tutti i sentieri esistenti. In assenza di specifici accordi con i proprietari interessati, la percorribilità sulle strade private è limitata e definita dalle norme in materia". Al riguardo il PdG prevede che l'accesso e il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade pubbliche o di uso pubblico sia vietato, ad eccezione delle esigenze connesse all'esercizio delle attività agricole e selvicolturali e per l'esecuzione di interventi previsti dal piano;

tenuto altresì conto che, per quanto attiene alle attività fruttive, il PdG prevede che *"Le visite all'area protetta sono consentite al pubblico tutto l'anno utilizzando esclusivamente i percorsi precedentemente definiti, salvo diversa disposizione anche temporanea dell'Ente gestore e fatti salvi i limiti ed i vincoli definiti dalla proprietà privata. L'Ente Gestore ha la possibilità di limitare o regolamentare la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione..."*, mentre l'accesso al di fuori dei percorsi sopra identificati è consentito solo " ;

considerato che, a seguito della stipula del presente accordo, la Provincia, Ente gestore dei Siti Natura 2000, svolge il ruolo di proponente delle attività, ne consegue che, ai sensi della DGR 14106/2003, come modificata dalla DGR 3798/2006, il programma di interventi deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, previo parere obbligatorio della Regione Lombardia (Art. 6, co. 5-bis – dell'All. C d.g.r. 14106/8 agosto 2003);

considerato inoltre che i Siti Natura 2000 Lombardi confinano con analoghi siti collocati sulla porzione emiliana delle aree rivierasche del Po (SIC-ZPS - IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio), ai sensi dell'art 5, comma 3 del DPR 357/97, si rende necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Incidenza anche dell'Ente gestore dei suddetti Siti;

alla luce delle considerazioni sopra esposte si rende quindi indispensabile che la fruizione turistico- ricreativa delle suddette aree si svolga senza produrre impatti sugli obiettivi di conservazione e che i percorsi, sotto il profilo tecnico ed operativo debbono garantire la conservazione e lo sviluppo obiettivi primari dei dei suddetti siti,

Tutto ciò premesso e considerato

Tra

la Provincia di Cremona, di seguito denominata Provincia, con sede a 26100 Cremona, in Corso Vittorio Emanuele II n° 17, Codice Fiscale 80002130195, rappresentata dal Presidente, Davide Viola, nato a Cremona il 2 luglio 1968,

e

il Comune di Spinadesco, di seguito denominato Comune, con sede a Spinadesco, in Via Giuseppe Mazzini, 2 - 26020 Spinadesco (CR), Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00299430199, rappresentata dal Sindaco, Roberto Lazzari, nato a Cremona il 18 maggio 1967,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente atto convenzionale disciplina i rapporti tra la Provincia di Cremona (di seguito denominata Provincia), Ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'iniziativa ed il Comune di Spinadesco (di seguito denominato Comune) per la realizzazione di pannelli didattici e informativi e per la futura gestione delle attività fruttive dell'area costituente gli "Spiaggioni di Spinadesco".

Il presente atto ha l'obiettivo di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla gestione della fruizione, nel rispetto degli obiettivi di conservazione dei Siti natura 2000 e con la salvaguardia ed il potenziamento della biodiversità, come illustrato in premessa.

Art.2 COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si impegna alla rigorosa osservanza degli standards e delle indicazioni del complesso normativo che interessa le aree in discussione, redigendo il progetto di fruizione conformemente ai precetti in esse contenuti.

Inoltre il Comune si impegna alla:

- presentazione dello Studio di incidenza da sottoporre alla Valutazione di Incidenza da parte degli Organismi preposti (Provincia, previo parere obbligatorio della Regione Lombardia ed Ente Gestore del vicino SIC/ZPS emiliano IT4010018);
- produzione del materiale didattico da esporre, concordandone i contenuti ed il posizionamento con la Provincia, in qualità di Ente gestore dei Siti;
- identificazione del percorso secondo le puntuali indicazioni della Provincia ed accogliendo le eventuali prescrizioni impartite in sede di Valutazione di Incidenza dagli Organismi preposti.

Art. 3 COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Cremona, in qualità di Ente gestore dei Siti Natura 2000:

- fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'identificazione del percorso, il posizionamento della cartellonistica illustrativa e delle aree fruttive accessorie;
- garantisce la disponibilità di materiale iconografico e bibliografico utile alla realizzazione delle iniziative didattiche;
- si fa carico di espletare le procedure di Valutazione di Incidenza, previo parere obbligatorio dei preposti Uffici regionali;
- si riserva la facoltà di limitare o regolamentare la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente.

La Provincia esercita la sorveglianza sulla corretta esecuzione delle azioni ed il rispetto del quadro normativo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati e sulla base della puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto.

ART. 5 PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

Il Comune potrà, anche autonomamente, previo accordo con la Provincia, intraprendere azioni di pubblicità ed informazione rispetto alle attività svolte nell'ambito del Progetto, impegnandosi, in tali iniziative, a citare esplicitamente gli aspetti salienti della reciproca collaborazione.

ART. 6 DURATA

Il presente accordo ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione; è fatta salva la possibilità di recessione da entrambe le Parti, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

La Provincia e il Comune si riservano la facoltà di prorogare la collaborazione, con possibilità di rinnovo, per uguale periodo e alle medesime condizioni, in ragione delle esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi.

La Provincia e il Comune si riservano comunque la possibilità di revocare i termini dell'accordo con preavviso di 6 (sei) mesi per motivate e gravi ragioni di inadempimento ed ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità degli Enti sottoscrittori o di altri Enti Pubblici o per ragioni di forza maggiore.

Art.8 RESPONSABILITA'

Il Comune tiene sollevata la Provincia da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.

Art. 11 VARIAZIONI

Il presente atto potrà subire variazioni nei contenuti qualora la Provincia o il Comune ne facciano esplicita richiesta, ovvero qualora si verifichino mutamenti sostanziali delle condizioni sopra riportate o variazioni statutarie.

Art. 12 CONTROVERSIE

Le parti interessate accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo. Ove non risolte in via amichevole, tutte le controversie inerenti il presente accordo che dovessero sorgere tra le parti, , saranno deferite al competente Foro di Cremona.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA'

Il trattamento dei dati sarà regolato dal D.Lgs. n. 196, del 30.6.2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), emanato in materia di protezione dei dati personali; ai sensi del suddetto regolamento, i dati forniti saranno utilizzati dagli Enti sottoscrittori esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo.

Le informazioni scambiate fra le parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo, si intendono confidenziali. La parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente delle rispettive amministrazioni coinvolto nel procedimento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati per l'arco di durata degli effetti giuridici del provvedimento e per le finalità statistiche e di monitoraggio, nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

I dati sono trattati, oltre che per le finalità di cui sopra, anche in riscontro ad istanze di accesso agli aventi diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, oltre che nel caso di contenzioso esperito dagli o nei confronti degli Enti coinvolti. I titolari del trattamento dati sono la Provincia di Cremona –C.so Vittorio Emanuele II, n.17 – Cremona ed il Comune di Spinadesco, Via Giuseppe Mazzini, 2 - Spinadesco; i titolari sono da individuarsi nei sottoscrittori della presente convenzione."

ART. 14 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013)

Gli Enti coinvolti, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegnano, come previsto dall'art. 2, comma 3, DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, incaricati, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

A tal fine si dà atto che le Amministrazioni coinvolte si impegnano a trasmettere ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dagli Enti coinvolti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

I dati di qualunque natura derivanti dall'esecuzione del presente affidamento sono e rimangono di proprietà esclusiva della Provincia e del Comune.

Gli Enti coinvolti dovranno garantirne la riservatezza e il trattamento a norma di legge e sono tenuti ad individuare il Responsabile del trattamento secondo quanto stabilito dal regolamento Europeo GDPR UE 2016/679.

I dati di qualunque natura derivanti dall'esecuzione del presente accordo devono essere trasferiti vicendevolmente con misure di sicurezza appropriate.

Art. 16 BOLLO

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo (art. 16 DPR 642/72).

Art. 17 VARIE

Per quanto non previsto nel presente accordo le parti fanno rinvio alle norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore attinenti la materia.

Le spese relative al presente atto e sue consequenziali sono a carico del Comune.

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente accordo è redatto in 3 copie.

Per tutte le notificazioni ufficiali le parti indicano di seguito il proprio indirizzo:

- Provincia di Cremona, C.so Vittorio Emanuele II, n.17, 26100 Cremona.
- Comune di Spinadesco, Via Giuseppe Mazzini, 2, 26020 Spinadesco.

Le parti dichiarano che il presente atto è in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono nelle forme di Legge.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 15 della L.241/90.

Cremona, lì

Per la Provincia di Cremona
IL PRESIDENTE

per il Comune di Spinadesco
IL SINDACO